PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 13-bis

Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia

All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 28 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-2003/art-13-bis-riordino-fondiario-nelle-zone-del-friuli-venezia-giulia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it